

**COMUNE DI NUS**  
**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE  
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA  
(L. 15.01.1992, N. 21 - L.R. 09.08.1994, N. 42)**

approvato con delibera C.C. n. 79 del 21.12.1998  
e con delibera C.C. n. 39 del 26.05.1999

## INDICE

### CAPITOLO I

- Art. 1 - *(Disciplina dei servizi)*
- Art. 2 - *(Caratteristiche e finalità dei servizi)*
- Art. 3 - *(Condizioni per l'esercizio dei servizi)*
- Art. 4 - *(Numero e tipo di veicoli da adibire al servizio)*
- Art. 5 - *(Stazionamento e limiti operativi territoriali)*
- Art. 6 - *(Commissione comunale consultiva)*

### CAPITOLO II

- Art. 7 - *(Domanda per esercitare il servizio)*
- Art. 8 - *(Titoli preferenziali)*
- Art. 9 - *(Assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni)*
- Art. 10 - *(Commissione per la stesura della graduatoria)*
- Art. 11 - *(Inizio del servizio)*
- Art. 12 - *(Validità e trasferibilità della licenza o della autorizzazione)*

### CAPITOLO III

- Art. 13 - *(Obblighi del conducente e divieti)*
- Art. 14 - *(Tariffe)*

### CAPITOLO IV - VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 15 - *(Organi di Vigilanza)*
- Art. 16 - *(Diffida)*
- Art. 17 - *(Sospensione della licenza e dell'autorizzazione)*
- Art. 18 - *(Revoca della licenza o dell'autorizzazione)*
- Art. 19 - *(Decadenza della licenza o dell'autorizzazione)*
- Art. 20 - *(Sanzioni)*
- Art. 21 - *(Norme transitorie)*
- Art. 22 - *(Entrata in vigore)*

## CAPITOLO I

### Art. 1

#### *(Disciplina dei servizi)*

1. Il presente regolamento contiene le norme e disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea, definiti dalla legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21, dalla legge regionale 9 agosto 1994 n. 42 e dalla L.R. 1° settembre 1997, n. 29.
2. Gli autoservizi di cui al comma 1 sono altresì disciplinati dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

### Art. 2

#### *(Caratteristiche e finalità dei servizi)*

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone con funzioni complementare e/o integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.
2. Detti autoservizi vengono effettuati a richiesta, in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
3. In presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali, quando debbono realizzarsi opportune condizioni sussidiarie, integrative o intermodali con i servizi pubblici di linea, gli autoservizi di cui al comma 2 possono effettuare il trasporto collettivo in modo continuativo o periodico nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dalla Giunta Regionale d'intesa con il Comune. Tali autorizzazioni consentono ai titolari della licenza o autorizzazione di stipulare contratti con le Società concessionarie di servizi di trasporto pubblico di linea per effettuare servizi integrativi o sostitutivi di quelli di linea.

### Art. 3

#### *(Condizioni per l'esercizio dei servizi)*

1. Per esercitare i servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente è richiesta la titolarità di apposita licenza (taxi) o autorizzazione (noleggio con conducente) rilasciata a persona fisica, fatto salvo il potere di conferimento consentito dall'art. 7 della legge quadro n. 21/92.
2. La licenza o l'autorizzazione sono riferite ad una singola autovettura. E' fatto obbligo di osservare le disposizioni relative ai divieti ed alla possibilità di cumulo di licenze o di autorizzazioni previste al secondo comma dell'art. 8 della legge quadro n. 21 del 15 gennaio 1992 o in altre successive disposizioni eventualmente emanate.
3. Il Comune rilascia la licenza o l'autorizzazione con le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento unitamente ad un contrassegno contenente il nome e lo stemma del Comune stesso, il numero della licenza o dell'autorizzazione. La

licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del veicolo durante gli spostamenti ed il contrassegno deve essere esposto in modo visibile.

4. L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione deve essere svolto da un conducente iscritto nel ruolo previsto dall'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o dell'autorizzazione o da un suo collaboratore, anche familiare, o da un suo dipendente, purché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli di servizi pubblici non di linea.
5. Nell'esercizio dei servizi debbono essere rispettate le norme che tutelano la previdenza infortunistica ed assicurativa e la sicurezza delle persone trasportate. I turni di lavoro del personale addetto debbono essere effettuati in modo da consentire il rispetto delle norme contrattuali in materia e comunque il rispetto di periodi di riposo adeguato.
6. I turni e gli orari per i servizi di taxi sono stabiliti dal Sindaco.

#### **Art. 4**

*(Numero e tipo di veicoli da adibire al servizio)*

1. Tenuto conto delle determinazioni della Giunta Regionale che ha stabilito nelle Comunità Montane le aree di utenza in cui delimitare il territorio regionale, e sentita la Commissione Consultiva Comunale, il numero dei veicoli da adibire ai servizi è di 0 per i taxi e di 4 per gli autonoleggi.
2. I veicoli da adibire ad autonoleggio dovranno avere le seguenti caratteristiche:
  - autovettura con almeno 5 posti e con cilindrata minima di 1.400 cc.

#### **Art. 5**

*(Stazionamento e limiti operativi territoriali)*

1. Per il servizio di taxi lo stazionamento avviene in luogo pubblico. Il servizio ha inizio all'interno dell'area comunale e la prestazione è obbligatoria per qualsiasi destinazione nell'ambito Comunale. E' invece facoltativa oltre il territorio comunale.
2. Per il servizio di noleggio con conducente lo stazionamento avviene all'interno della rimessa. Il trasporto viene effettuato senza limiti territoriali. Il servizio ha inizio all'interno dell'area comunale per qualsiasi destinazione.
3. L'utente può accedere al servizio fuori dei luoghi di stazionamento. In tale evenienza è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.
4. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro, così come previsto al comma 3 dell'art. 14 della legge quadro n. 21/92. E' inoltre consentito che le autovetture in servizio di noleggio con conducente siano utilizzate per il servizio di taxi.

## **Art. 6**

*(Commissione comunale consultiva)*

1. La commissione consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui all'art. 4, comma quarto, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e all'art. 5 della L.R. 9 agosto 1994, n. 42, esprime parere su:
  - a) Regolamento comunale;
  - b) Pianta organica delle licenze o delle autorizzazioni;
  - c) Qualità dei servizi offerti e le tariffe da applicare.
2. Le definizioni delle caratteristiche dei mezzi da destinare a taxi o a noleggio con conducente e le disposizioni di verifiche amministrative sull'idoneità dei mezzi di servizio quando necessario, restano di competenza degli uffici della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.).

## **CAPITOLO II**

### **Art. 7**

#### *(Domanda per esercitare il servizio)*

1. Nel territorio comunale sono concedibili n. 4 autorizzazioni di autonoleggio con conducente.
2. Per esercitare il servizio di taxi o di noleggio con conducente deve essere presentata al Sindaco domanda su carta legale.

Nella domanda devono essere indicate:

- generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale, titolo di studio del richiedente, iscrizione nel ruolo di conducente di veicolo adibito a servizi pubblici non di linea, dati relativi alle caratteristiche del mezzo e della rimessa.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato medico, di data non anteriore a tre mesi, che attesti di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
- b) dichiarazione da cui risulti l'impegno a non effettuare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- c) eventuali titoli di preferenza secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.

### **Art. 8**

#### *(Titoli preferenziali)*

1. Costituiscono titoli di preferenza per la collocazione nella graduatoria:
  - a) avere esercitato il servizio di taxi quale sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
  - b) avere esercitato, per lo stesso periodo, il servizio di noleggio con conducente quale dipendente di un'impresa di noleggio con conducente;
  - c) anzianità di residenza nel Comune.

### **Art. 9**

#### *(Assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni)*

1. Le licenze o le autorizzazioni vengono assegnate in base al risultato di pubblico concorso, per titoli.
2. Per il rilascio della licenza o della autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) di essere in possesso dei titoli previsti per la guida dei veicoli secondo le norme del C.D.S.;
  - b) di essere iscritto nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d'Aosta tenuto presso il Servizio del

- Commercio, Zona Franca e Contingentamento dell'Assessorato Regionale dell'Industria, Artigianato ed Energia;
- c) di essere proprietario del veicolo per il quale è stata richiesta la licenza o l'autorizzazione, od averne la disponibilità in leasing;
  - d) di avere la sede e la disponibilità di rimessa (presso cui possono essere effettuate le prenotazioni del servizio di trasporto) adatti al ricovero dei veicoli ed alla loro manutenzione nel Comune che rilascia l'autorizzazione;
  - e) di non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;
3. Sono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:
- a) l'essere incorso di condanne e pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
  - b) l'essere in corso in provvedimenti adottati ai sensi della normativa antimafia;
  - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
  - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
  - e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenza passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

#### **Art. 10**

*(Commissione per la stesura della graduatoria)*

1. Nel caso di più domande, la Commissione Consultiva provvede a formulare una graduatoria per titoli.

#### **Art. 11**

*(Inizio del servizio)*

1. L'assegnatario della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 180 giorni dalla data del rilascio delle stesse.

## **Art. 12**

### *(Validità e trasferibilità della licenza o della autorizzazione)*

1. Le licenze o le autorizzazioni hanno durata normale di anni tre e sono rinnovabili, su richiesta dell'interessato, fatti salvi i casi di sospensione, di revoca e di decadenza previsti dagli articoli 16, 17 e 18.  
Possono essere sottoposte a controllo, ai fini di accertare la permanenza dei requisiti richiesti dal presente regolamento.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono trasferibili, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 9 della legge quadro n. 21/92; il subentro, in caso di decesso del titolare deve avvenire entro il termine di 2 anni.  
Il trasferimento deve essere autorizzato dal Sindaco, il quale accerta l'esistenza delle condizioni ed il possesso dei requisiti del subentrante.



## CAPITOLO III

### Art. 13

#### *(Obblighi del conducente e divieti)*

1. I conducenti di taxi o di veicoli in noleggio hanno l'obbligo:
  - a) di prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - b) di curare l'efficienza del veicolo al fine anche di garantire la qualità del servizio;
  - c) di comportarsi sempre con correttezza e senso di responsabilità;
  - d) di segnalare la condizione di taxi libero con l'apposito segnale luminoso.
2. E' fatto altresì obbligo:
  - a) di predisporre opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del veicolo o per interruzione del trasporto determinato da cause di forza maggiore;
  - b) di trasportare i bagagli al seguito del cliente alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune;
  - c) di trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori per i non vedenti;
  - d) di effettuare i servizi eventualmente ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica.

In tal caso la retribuzione del servizio è corrisposta secondo le norme di legge.
3. E' fatto divieto:
  - a) di interrompere la corsa, salvo esplicita richiesta del cliente o casi di forza maggiore o di pericolo;
  - b) di chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati e/o pattuiti.

### Art. 14

#### *(Tariffe)*

1. Le tariffe dei servizi di taxi sono stabilite sulla base dei costi localmente risultanti e delle eventuali disposizioni regionali in materia.  
Il calcolo per il cliente deve essere fatto mediante tassametro omologato fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3 L. 21/92. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Per il servizio di noleggi con conducente vengono fissati con provvedimento della Giunta Comunale i limiti massimi e minimi entro i quali è libera la contrattazione delle parti.
3. Nel caso dei servizi di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente regolamento si applicano le tariffe regionali in vigore per i servizi pubblici di linea commisurati alla tipologia ed alle modalità delle prestazioni da fornire.
4. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore e non sia possibile organizzare il servizio

sostitutivo il cliente dovrà pagare solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.

## **CAPITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI**

### **Art. 15**

*(Organi di Vigilanza)*

1. All'Ufficio dei Vigili Comunali spetta la vigilanza sull'osservanza dei regolamenti che disciplinano il servizio di trasporto non di linea.

### **Art. 16**

*(Diffida)*

1. Il Sindaco diffida il titolare della licenza o della autorizzazione quando lo stesso:
  - a) non eserciti con regolarità il servizio (per es. non prende le prenotazioni);
  - b) non presenti il veicolo alle visite di accertamento e di controllo disposte dall'amministrazione comunale;
  - c) si procuri il servizio nel territorio di altri Comuni in difformità a quanto disposto all'art. 4 del presente regolamento;
  - d) interrompa il servizio o devii, di propria iniziativa, dal percorso più breve salvo i casi di forza maggiore o di pericolo;
  - e) non comunichi al Sindaco l'eventuale modifica dell'indirizzo della sede e della rimessa nell'ambito del territorio comunale;
2. Dopo la prima diffida, al titolare che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni di cui al comma 1 vengono applicate le sanzioni previste all'art. 19.

### **Art. 17**

*(Sospensione della licenza e dell'autorizzazione)*

1. Il Sindaco può sospendere la licenza o l'autorizzazione comunale di esercizio, per un periodo non superiore a 90 giorni, quando:
  - a) vengono violate le vigenti norme del C.d.S. in modo da compromettere la sicurezza dei trasportati;
  - b) vengano violate le norme amministrative o penali relative all'esercizio della attività;
  - c) vengano utilizzati veicoli diversi da quelli autorizzati per il servizio;
  - d) non vengano osservate le tariffe di cui all'art. 13 o si presti servizio con tassametro o contachilometri non funzionanti;
  - e) non venga prestato il servizio richiesto oppure venga prestato con grave negligenza.
2. Il periodo di sospensione è commisurato alla gravità della infrazione ed a eventuali recidività.

## **Art. 18**

### *(Revoca della licenza o dell'autorizzazione)*

1. Il Sindaco dispone la revoca della licenza o della autorizzazione quando:
  - a) vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale del titolare;
  - b) sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;
  - c) siano stati adottati due provvedimenti di sospensione ai sensi dell'art. 16;
  - d) sia stata ceduta la licenza o l'autorizzazione in violazione delle norme contenute all'art. 11;
  - e) si siano verificate gravi e ripetute violazioni alle norme del presente Regolamento;
  - f) sia svolta altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
  - g) vengano accertate altre gravi irregolarità ritenute incompatibili con il servizio;
  - h) venga accertato l'esercizio del servizio in difformità alle norme del presente Regolamento;
  - i) il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui all'art. 8;
2. Il provvedimento di revoca deve essere comunicato all'ufficio provinciale della M.C.T.C. ed alla Regione.

## **Art. 19**

### *(Decadenza della licenza o dell'autorizzazione)*

1. La licenza o l'autorizzazione si intende decaduta, con provvedimento del Sindaco, quando:
  - a) non si inizi il servizio entro il termine di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
  - b) ci sia un'esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare;
  - c) venga alienato il veicolo senza che lo stesso sia sostituito entro 180 giorni, salvo proroga per motivate necessità;
  - d) venga interrotto il servizio per un periodo superiore a 60 giorni, salvo proroga per motivate necessità;
  - e) successivamente a morte del titolare, gli eredi legittimi non inizino il servizio nei termini stabiliti dal presente regolamento (art. 11 comma 2).
2. Il provvedimento di decadenza deve essere comunicato all'ufficio provinciale della M.C.T.C. ed alla Regione.
3. L'interruzione prevista al comma 1 punto d) dovrà essere comunicata al Comune.

**Art. 20**  
*(Sanzioni)*

1. Fatte salve le disposizioni relative ai provvedimenti di sospensione, di revoca e di decadenza della licenza o della autorizzazione comunale nonché le norme del Codice della Strada, le infrazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste negli articoli 106 e 107 del RD 3.3.1934, n. 383, nonché dalla normativa regionale vigente.
2. Le sanzioni sono applicate dal Sindaco fatta salva la possibilità di oblazione a norma delle vigenti disposizioni.
3. Le sanzioni saranno irrogate rispettando la normativa vigente e, in particolare, la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 21**  
*(Norme transitorie)*

1. Le autorizzazioni di autonoleggio con conducente in essere al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e già adeguate ai sensi della Legge 15.1.1992 n. 21, possono continuare l'attività, senza ulteriori adempimenti.

**Art. 22**  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.

*Nus, lì 26 maggio 1999*